

Udine, 28 giugno 2016

Confermati gli sgravi del 2013 relativi alla piccola mobilità

Da gennaio 2013 non sono più previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori rientranti nelle liste della cosiddetta "piccola mobilità", in quanto non era stata prorogata la norma che prevedeva la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese (meno di 15 dipendenti).

Successivamente, la Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha destinato delle risorse per il finanziamento degli incentivi per la piccola mobilità spettanti per le assunzioni comunque effettuate entro il 31 dicembre 2012.

Lo sgravio contributivo era previsto per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; mentre era al massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, e ulteriori 12 mesi se il contratto a termine veniva trasformato a tempo indeterminato.

Ora l'Inps fornisce le indicazioni operative per il conguaglio degli sgravi contributivi spettanti nel corso del 2013 per i datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Ci sono degli adempimenti da mettere in atto entro due termini diversi: il 31 luglio e il 30 settembre 2016.

Tipologie di assunzioni agevolate

Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre 2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 148/1993).

Sono incluse **anche le proroghe e le trasformazioni** a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati purché intervenute entro il 31 dicembre 2012.

Non rientrano nel finanziamento eventuali proroghe o trasformazioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Indicazioni operative

- Se sono state già **emesse note di rettifica** i datori di lavoro non devono porre in essere alcun adempimento; le procedure opereranno **automaticamente** il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l'agevolazione spettante
- I datori di lavoro che **non hanno presentato l'istanza per ottenere il beneficio, entro il 31 luglio 2016** dovranno **trasmettere la richiesta**, allegando la documentazione necessaria, attraverso la funzionalità "Invio istanze on line" all'interno del Cassetto previdenziale aziende: sarà cura dell'Inps gestire l'operazione di recupero

- Se i datori di lavoro, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Inps, **non hanno esposto il codice** tipo contribuzione agevolato dovranno **effettuare la variazione delle denunce UniEmens** relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (**UniEmens-vig**) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse **entro il 30 settembre 2016**
- Se i datori, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, **non hanno applicato la contribuzione ridotta** devono procedere **all'invio di un flusso** di denuncia contributiva regolarizzativo per il recupero dell'agevolazione spettante.

(Fonti: messaggio Inps 8 giugno 2016, n. 2554)